



Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.battisti-ferraris.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco Ufficio **UFNOTZ**

Bisceglie (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura) 2050 del 25 marzo 2022

Circolare 118

A:

Docenti
Sito WEB di Istituto
<https://www.battisti-ferraris.edu.it/>
Amministrazione trasparente

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719#

Decreto "Riaperture"

Decreto Legge 24/2022 del 24 marzo

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

MISURE per la SCUOLA



In occorrenza della **fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022**, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto negli ambiti organizzativo, operativo e logistico - **anche scolastici** - è stato emanato il Decreto Legge 24/2022 del 24 marzo.

Il DL prevede in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- la necessità di **preservare, fino al 31 dicembre 2022, la CAPACITA' operativa e di pronta reazione (GESTIONE delle EMERGENZIALITA')** delle **strutture** e delle **organizzazioni** durante la fase di **progressivo rientro nell'ordinario**.
- la fine del sistema delle zone colorate
- il graduale **superamento** della CERTIFICAZIONE-VERDE o GREEN PASS (art.7)
- l'**eliminazione** delle QUARANTENE PRECAUZIONALI

Accesso a scuola

☐ **Accesso NON consentito**

- Resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5° C. Infatti:

▪ Dice il decreto "[...] A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione"

☐ **Accesso regolato**

- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il GREEN PASS "BASE" cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Distanza di sicurezza interpersonale

È **raccomandato** il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno 1 metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

DPO Dispositivi di Protezione individuale - mascherine

- ❑ **Aule e TUTTI gli ambienti scolastici**
 - Nella Scuola secondaria di I grado **resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.
- ❑ **Mezzi di trasporto**
 - la mascherina va indossata
 - fino al 30 aprile 2022 sui **mezzi di trasporto scolastici** le maschere devono essere di tipo FFP2
- ❑ **Attività sportive**
 - La mascherina non va indossata durante le attività sportive. Il detto indirizzo – a meno di ulteriori chiarimenti – va applicato **anche alle attività sportive scolastiche.**

Piano VIAGGI: uscite didattiche e Viaggi di Istruzione

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

- **Nota interna** In considerazione del **fallimento della raccolta del "contributo assicurazione alunni" (7 euro) e del "contributo di erogazione liberale" (8 euro)**, che ha visto un **numero molto esiguo – rispetto alle attese – di famiglie versare persino la quota "assicurazione" (pur riconoscendo la differenza tra classi)**, la scuola, non potendo derogare al dovere di assicurare tutti gli alunni, ha ricevuto un notevole stress nelle risorse finanziarie e pertanto si vede costretta a riconsiderare la distribuzione delle energie progettuali, minimizzando tutte le iniziative che per i meccanismi operativi comportano previsioni di raccolta finanziaria, stante la negoziazione con le agenzie di viaggi o di ospitalità alberghiera fondata sulla confidenza di poter onorare impegni a seguito di possibili esposizioni finanziarie, senza la ipocrita finzione che "trattasi solo di una partita di giro". La detta questione non è soltanto un semplice disappunto e un franco rammarico che costituisce una desolante dimostrazione del venir meno di quell'impulso cooperativo e collaborativo più volte richiesto a tutte le componenti della COMUNITA' SCOLASTICA a fronte del declino motivazionale del fare scuola tutti insieme. La richiesta di organizzare viaggi ed uscite didattiche solo con le classi "più virtuose" non è praticabile sia per rispetto della privacy (il dato di "non contribuzione" è dato sensibile) sia perché prassi non equa (organizzare i viaggi per selezione di censo) sia per non incoraggiare opportunismi deprecabili (pagare solo la "gita" e non i contributi di solidarietà della "communitas"). La scuola ha sempre promosso le "didattiche della scoperta, della corporeità, del viaggiare, della curiosità" che, oltre a costituire una formidabile spinta all'abbandono dell'asfissiante e deteriore modello "trasmissivo" dell'insegnare (docenti) e al contrasto dello sclerotizzarsi della scuola come baby-sitting a basso costo (famiglie) vanno al di là della semplificazione "scuola dell'obbligo = scuola della totale gratuità". Allo stato attuale la scuola deve onorare l'impegno di assicurare tutti gli alunni attingendo ai sensi del Regolamento di contabilità ad altri capitoli di spesa con la conseguenza di isterilimento di ogni energia progettuale verso la parte gioiosa della vita scolastica.

Gestione dei casi di positività

Per la Scuola Secondaria di I grado, **fino a 4 casi di positività** di alunni-e:

- ❑ le **attività proseguono in presenza**;
- ❑ i docenti e gli alunni-e **devono usare le mascherine FFP2 per 10 giorni** dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- ❑ In caso di **esordio di sintomatologia**, è obbligatorio effettuare
 - test antigenico - che può essere rapido o in autosomministrazione - o test molecolare.
 - In caso di permanenza della sintomatologia:
 - è obbligatorio ripetere il test a 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
 - l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

- **Dice il decreto** "[...]A decorrere dal 1° aprile 2022 "[...] La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».."

La didattica digitale integrata

Gli alunni-e in ISOLAMENTO per COVID-19 (o presenza e infettività di SARS-CoV-2)

- ❑ possono **non interrompere l'attività scolastica coordinata e continua** con la classe nella modalità della DDI didattica digitale integrata – DAD Didattica Digitale a Distanza con semplice richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno-a.
- ❑ La **riammissione** in classe avviene solo a seguito di dimostrazione di aver effettuato di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Gestione dei possibili contatti stretti con soggetti probabili positivi al SARS-CoV-2

Nelle more della conferma del caso positivo a SARS-CoV-2 è raccomandato di anticipare le misure previste del caso: Autosorveglianza e obbligo di FFP2 fino ad acquisizione del dato certo, a seguito del quale si deciderà per prolungare o cessare il detto comportamento raccomandato.

Gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2

Autosorveglianza e obbligo di FFP2 fino al 10° giorno

- Dice il decreto A decorrere dal 1° aprile 2022 "[...] a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto."

Obbligo vaccinale del personale (art.8)

Resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico fino al 15 giugno 2022 in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante

- L'effettuazione della vaccinazione
- o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa,
- o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito,
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. **Non andrà, dunque, in classe.**

La scuola indicherà – anche qualora non si verifichi la fattispecie - nei prossimi giorni le ATTIVITA' di SUPPORTO all'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

- per il personale ATA
- per il Personale DOCENTE

Il chiarimento sulle dette attività sarà effettuato dal Ministero in relazione alle possibili risposte ai quesiti sollevati dalle OOSS.

- Dice il decreto "[...]La **vaccinazione** costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici [...] assicurano il rispetto dell'obbligo. Sarà verificato immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del DL 52/2021 del 22 aprile convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2021 del 17 giugno. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato è invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
- I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, **provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato** mediante l'attribuzione di **contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui** i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

L'organico per l'emergenza

L'organico viene prorogato, in base al DL 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero **non oltre il 15 giugno 2022**, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Ulteriori circolari del Ministero dell'istruzione e del Ministero della Salute

Le **modalità attuative del decreto** saranno specificate da circolari del Ministero dell'istruzione e del Ministero della Salute.

Lo scrivente integrerà la presente circolare interna con ulteriori precisazioni.

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI